

OGGETTO: Schema di convenzione per l'utilizzo da parte del Comune di Resuttano di un dipendente del comune di Castellana Sicula ai sensi dell'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 e dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, Rosario Carapezza, Sindaco, in rappresentanza del comune di Resuttano,

e

Francesco Calderaro, Sindaco, in rappresentanza del Comune di Castellana Sicula,

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che *“i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”*;

- l'art. 23, comma 1, del CCNL Enti Locali 22.1.2004 "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", così recita: *“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”*

- il Comune di Resuttano ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, il Sig. Antonio Calistro, Operatore Esperto, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Castellana Sicula, per un tempo di lavoro pari a 12 ore settimanali, di cui 4 entro l'ordinario orario di lavoro e 8 oltre l'ordinario orario di lavoro.

- il dipendente interessato ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi.

- si ritiene, pertanto, di provvedere alla sottoscrizione di idoneo accordo che definisca gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

VISTE le conformi deliberazioni degli Enti interessati di approvazione del presente schema di accordo e segnatamente:

- Comune di Castellana Sicula deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva;

- Comune di Resuttano deliberazione della Giunta Comunale n. __ del _____, esecutiva.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il comune di Castellana Sicula autorizza il dipendente a tempo indeterminato Sig. Antonio Calistro, Operatore Esperto, con decorrenza **dal 01/05/2023 al 31/12/2023**, ad effettuare ulteriori prestazioni

lavorative presso il comune di Resuttano ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 e dell'art. 23 del CCNL del 16/11/2022, per 12 ore settimanali di cui:

- N. 4 (quattro) ore settimanali nell'orario di lavoro;
- N. 8 (otto) ore settimanali oltre l'orario di lavoro.

Art. 3

Il rapporto di lavoro subordinato instaurando dovrà svolgersi presso il comune di Resuttano per quattro ore all'interno dell'ordinario orario di lavoro e per otto ore fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal comune di Castellana Sicula, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo.

Il comune di Resuttano comunicherà al Comune di Castellana Sicula l'orario di lavoro del dipendente utilizzato.

Art. 4

Al dipendente interessato continuerà ad essere corrisposto dal Comune di Castellana Sicula il trattamento economico fondamentale dell'area di appartenenza per il servizio prestato presso il predetto comune.

Il lavoro svolto presso il Comune di Resuttano oltre l'orario ordinario di lavoro verrà retribuito direttamente dal Comune di Resuttano secondo il trattamento fondamentale in godimento presso il Comune di Castellana Sicula.

Il Comune di Resuttano corrisponderà al comune di Castellana Sicula il rimborso degli oneri stipendiali attualmente in godimento presso l'Ente di appartenenza e fatti salvi gli aumenti contrattuali, relativi alla retribuzione per le n. 4 ore di lavoro settimanale prestate in favore del comune di Resuttano, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore, comprensivi dei relativi e proporzionati ratei di 13[^] mensilità.

Il rimborso degli oneri stipendiali come sopra definiti, comprensivi degli oneri riflessi, dovrà essere erogato da parte del Comune di Resuttano, con cadenza trimestrale e comunque, pena l'automatica decadenza della convenzione, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta pervenuta dal Comune di Castellana Sicula.

Sono totalmente a carico di ciascun Comune e da questo liquidate direttamente al suddetto dipendente, tutte le spese connesse a prestazioni eseguite nell'interesse del singolo Comune (es. incontri e attività presso uffici di altre Amministrazioni, missioni, rimborsi spese viaggio).

Resta ad esclusivo carico del Comune utilizzatore l'onere e la liquidazione per il rimborso delle spese di viaggio a favore del dipendente per l'utilizzo del mezzo proprio, ove consentito, nell'intesa che la distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione fino alla sede del Comune utilizzatore.

Art. 5

Il presente accordo ha durata sino al 31.12.2023.

L'accordo potrà essere sciolto in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale fattispecie la cessazione dell'accordo decorre dalla data concordata dai Sindaci, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di 15 giorni dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva.

L'accordo potrà inoltre essere sciolto per il venir meno del consenso del dipendente o per trasferimento dello stesso presso altra amministrazione. Spetta al dipendente fornire apposita comunicazione ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tali fattispecie la cessazione decorre dal 15° giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

In caso di scioglimento di convenzione o di recesso di cui al precedente comma, il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Castellana Sicula.

Art. 6

La prestazione lavorativa resa dal dipendente interessato dalla presente convenzione a favore dell'Amministrazione Comunale di Resuttano secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore, nel rispetto dei limiti massimi di durata dell'orario lavorativo giornaliero e settimanale previsti dalla normativa nazionale ed europea.

Art. 7

I singoli giorni o periodi continuati di ferie saranno autorizzati dal Comune di Castellana Sicula e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo in entrambi gli Enti. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica.

Art. 8

Per quanto non stabilito dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Per il Comune di Castellana Sicula

IL SINDACO

Per il Comune di Resuttano

IL SINDACO
